

Il ramo ETS e il ramo IS dell'ente ecclesiastico

Patrizia Clementi e Lorenzo Simonelli

Da uno sguardo, anche superficiale, alla tabella (pubblicata in questo inserto) delle “attività di interesse generale” che perimetrano gli ambiti nei quali dovranno operare gli enti del Terzo Settore emerge che gli enti ecclesiastici svolgono attività in quasi tutti i settori; si pensi, solo per fare qualche esempio, ai servizi sociali e alle prestazioni sanitarie; all’istruzione e alla formazione extrascolastica per contrastare la povertà educativa; al commercio equo e solidale e alle attività turistiche di interesse religioso; alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e alla beneficenza; alla accoglienza umanitaria e all’integrazione dei migranti e alla promozione della cultura della pace.

Consapevole della massiccia e qualificante presenza degli enti ecclesiastici nel mondo delle “attività di interesse generale”, e riconoscendo la positiva esperienza della soluzione già adottata per le Onlus (e, anche se meno utilizzate, per le Inlus) il legislatore ha previsto che gli enti ecclesiastici possano entrare nel nuovo mondo degli Enti di Terzo Settore e delle Imprese Sociali solo attraverso il sistema del “ramo”.

Né, d’altra parte, sarebbe stato possibile escludere gli enti ecclesiastici dal ridisegnato mondo del Terzo Settore senza contravvenire alle prescrizioni del dettato costituzionale: *«il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali*

per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività» (art. 20).

La soluzione del “ramo” consente all’ente ecclesiastico di svolgere le “attività di interesse generale” disciplinate dalla Riforma alle stesse condizioni (e con le stesse agevolazioni) degli altri soggetti disciplinati dall’ordinamento civile, con la massima trasparenza, nel rispetto di tutti i vincoli previsti per queste attività, senza incidere sulla sua struttura e sul suo modo di funzionamento.

La previsione riservata agli enti ecclesiastici di configurarsi come ETS e IS solo parzialmente non è una limitazione al loro agire, ma, al contrario, il riconoscimento della loro specifica natura. Un ente ecclesiastico, infatti, per definizione ha finalità di religione o di culto, finalità che si esplicita in corrispondenti attività (culto, cura delle anime, formazione del clero e dei religiosi, missione, catechesi e educazione cristiana; cfr. art. 16, lett. a, L. 222/1985), ma può svolgere anche attività diverse, tra cui quelle che secondo Riforma rivestono un “interesse generale”. Non può però svolgere esclusivamente o prevalentemente queste attività — requisito richiesto dalla normativa che regola le ETS e le IS — perché ciò non corrisponderebbe alla sua natura primariamente religiosa e non di “utilità sociale”. Quindi, se non può essere semplicemente un ETS o una IS, l’ente ecclesiastico, però può svolgere le attività previste per questi soggetti nei modi e con i limiti previsti dalla normativa, purché le “isoli” nel cosiddetto “ramo”, distinguendole così da quelle istituzionali di religione o culto, nonché da quelle “diverse” (art. 16, lett. b, L. n. 222/85). Riservandoci di approfondire la collocazione

dell'ente ecclesiastico nella Riforma del Terzo Settore, ci limitiamo in questo numero ad illustrare e riflettere brevemente sul meccanismo del “ramo”.

La previsione del “ramo”. I due decreti legislativi – il n. 117/2017 che contiene il Codice degli Enti del Terzo Settore (ETS) e il n. 112/2017 che disciplina l'Impresa Sociale (IS) – inseriscono entrambi, nell'articolo che individua i soggetti che possono essere ETS o IS (rispettivamente gli articoli 4 e 1), il comma 3 che prevede e disciplina il “ramo”.

Viene disposto che «*Agli enti religiosi civilmente riconosciuti*» si applicano le norme degli ETS e quelli dell'IS limitatamente allo svolgimento delle attività previste per ciascuno di queste due tipologie di enti, a condizione che con riferimento a tali attività:

- sia adottato un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, «*che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti*», recepisca le norme relative agli ETS o alle IS;

- sia costituito un «*patrimonio destinato*»;

- siano tenute separatamente le scritture contabili previste dai due decreti.

È inoltre necessario che il regolamento sia depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, per i “rami” ETS o nel Registro delle Imprese, per i “rami” IS.

Lo strumento del regolamento. Vale la pena di evidenziare che l'adozione del regolamento per la costituzione del “ramo” risponde alla impossibilità per il legislatore italiano di intervenire sugli statuti degli enti ecclesiastici ed è una soluzione ideata dal Ministero delle finanze con la Circolare

168/E/1998 in riferimento alle Onlus (e poi inserita nel decreto legislativo che ha istituito le Inlus, il D.Lgs. 155/2006, ora soppresso dal D.Lgs. 112/2017).

In questo modo possono essere recepiti tutti i requisiti e i vincoli riguardanti l'attività senza toccare la struttura degli enti ecclesiastici perché i vincoli formali e sostanziali che devono essere considerati sono solo quelli compatibili con le norme pattizie stipulate tra lo Stato e le diverse confessioni religiose.

Con particolare riferimento agli enti della Chiesa Cattolica, va citato il documento conclusivo della Commissione paritetica Italo-Vaticana che esclude la possibilità di assoggettare gli enti ecclesiastici alle norme dettate dal Codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private: *«In particolare, con riferimento agli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, va tenuto presente il documento conclusivo della Commissione paritetica italo-vaticana, pubblicato nel supplemento ordinario n. 210 alla Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 1997, n. 241 con il quale è stato precisato che agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti “non sono [...] applicabili [...] le norme, dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private. Non può dunque richiedersi ad essi, ad esempio, la costituzione per atto pubblico, il possesso in ogni caso dello statuto, né la conformità del medesimo, ove l'ente ne sia dotato, alle prescrizioni riguardanti le persone giuridiche private”»* (punto 1.11).

Il patrimonio destinato. Rispetto al “ramo” Onlus l’articolo 4, comma 3 del D.Lgs. 117/2017 e l’articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 112/2017 prescrivono che in occasione della costituzione del “ramo” sia anche «*costituito un patrimonio destinato*». Si tratta di un’opportunità per l’ente ecclesiastico: garantisce infatti trasparenza ad *extra* e maggior consapevolezza ad *intra* sin da quando si dà vita all’attività del “ramo”. Inoltre sussistono buone ragioni per ritenere che l’aggettivo “destinato” non sia utilizzato in maniera atecnica, ma voglia piuttosto far riferimento all’istituto giuridico del “patrimonio destinato” disciplinato dagli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile (esplicitamente citato dall’articolo 10 del D.Lgs. 117/2017) che ha l’effetto di segregare i beni inseriti in tale patrimonio a favore dei diritti dei creditori del ramo.

Le autorizzazioni canoniche. È opportuno precisare che la scelta di costituire un “ramo”, sia esso ETS o IS, da parte di un ente ecclesiastico soggetto al Vescovo diocesano costituisce (presumibilmente) un atto di straordinaria amministrazione e, come tale deve essere istituito solo dopo aver chiesto e ottenuto l’autorizzazione dell’Ordinario del luogo, (cfr. can. 1281 Codice di Diritto Canonico). Va infatti tenuto presente che in tal senso si è espressa la CEI nell’Istruzione in Materia Amministrativa del 2005 nel suggerire quelli che è opportuno qualificare come atti di straordinaria amministrazione: «*Allegato C. Decreto di determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano (cf can. 1281 § 2). Visto il can. 1281 § 2 del codice di diritto canonico; visti i cann. 1291 e 1295, relativi, rispettivamente,*

alle alienazioni e ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella delibera n. 38 della Conferenza Episcopale Italiana; sentito il parere del consiglio diocesano per gli affari economici in data...; con il presente DECRETO stabilisco che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione, per le persone giuridiche a me soggette: [...] 12. la costituzione di un ramo di attività Onlus; [...]». Non dovrebbero sussistere difficoltà a procedere con un'interpretazione estensiva della menzione "Onlus" e leggere "Ramo di Ente di Terzo Settore" o "ramo di Impresa Sociale".